



Comune di Aranno

ORDINANZA MUNICIPALE

**CONCERNENTE IL PRELIEVO DELLE
TASSE D'USO DELLE CANALIZZAZIONI
E DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE**

Agosto 2022

Il Municipio di Aranno, richiamati:

- l'art. 192 LOC,
- l'art. 36 del Regolamento delle canalizzazioni, modificato ed in vigore dal 01.01.2020
- con RM no. 422/2022 del 18.08.2022

DECRETA:

Art. 1 Tassa di allacciamento

art. 35	➤ CHF. 250.00	a carico del proprietario ed esigibile al momento dell'allacciamento del fondo/fabbricato/manufatto.
---------	---------------	--

Art. 2 Tasse d'uso

Gli importi relativi alle tasse d'uso, a carico dei proprietari dei fondi, sono stati fissati come segue:

art. 36, cpv. 3:	➤ CHF. 2.00	per metro cubo (m ³) d'acqua potabile o industriale consumata,
art. 36, cpv. 3:	➤ 0.20‰	sul valore di stima del fondo edificato, allacciato alla canalizzazione,

ritenuto un minimo complessivo di CHF. 100.00.

Art. 3 Esigibilità delle tasse

- ¹ Sia la tassa di allacciamento che le tasse d'uso sono esigibili entro 30 giorni dalla fatturazione.
- ² All'abbonato in ritardo con il pagamento, il Comune indirizza un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento e addebitandogli le relative spese. Scaduto anche questo nuovo termine, dopo un'ultima diffida scritta si darà avvio alla procedura d'incasso in via esecutiva.

Art. 4 Disposizioni abrogative

È abrogata l'Ordinanza Municipale concernente il prelievo delle tasse d'uso delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione, per l'anno 2020.

Art. 5 Rimedi di diritto

- ¹ Contro le decisioni del Municipio, è dato reclamo allo stesso entro 15 giorni dalla notifica della decisione (conteggio-fattura).
- ² Scaduto tale termine (perentorio), il conteggio diventa definitivo e costituisce decisione esecutiva ai sensi dell'art. 80, cpv. 2 LEF.

Art. 6 Rimedi giuridici

- ¹ Contro le decisioni del Municipio su reclamo, in applicazione del Regolamento e della presente Ordinanza, è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro 30 giorni dalla notifica della decisione.
- ² Contro le decisioni del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Tribunale Cantonale Amministrativo.

Art. 7 Termini e rimedi giuridici della presente Ordinanza

Ai sensi dell'art. 192 LOC, contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Art. 8 Entrata in vigore

Riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e seguenti LOC, la presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali.

Per il Municipio

<p>Il sindaco:</p>  <p>Stefano Magini</p>		<p>La segretaria f.f.:</p>  <p>Tatiana Morelli</p>
---	--	--

- Approvata con Risoluzione Municipale no. 422/2022 del 18.08.2022

- Pubblicata agli albi comunali dal 24.08.2022 al 22.09.2022